

ASSEMBLEA GENERALE ETV: LA DIRETTIVA EUROPEA AL CENTRO DEL DIBATTITO



Allerta, e una vena di allarmismo, hanno caratterizzato l'Assemblea Generale di ETV, l'Associazione Europea dei Distributori di Tabacco, tenutasi quest'anno nella splendida cornice della città di Losanna, a pochi passi dalla riva del lago presso il centro congressi dell'Hotel Beaurivage.

L'allerta scaturisce dalla fase attuale nel percorso della Direttiva Europea sui prodotti del Tabacco: il testo finale, promulgato dal Parlamento Europeo e pubblicato sull' "Official Journal of the European Union" (L 127) il 29 Aprile 2014 presenta ancora numerosi punti aperti, che solo attraverso gli *implementing acts* (atti implementativi) potranno essere risolti e definitivamente valutati nel loro impatto sul settore. Per tali motivi, il dibattito e l'approfondimento richiesto dalle delegazioni presenti è stato particolarmente vivace, delegazioni che per la migliore riuscita dell'Assemblea hanno preferito subordinare le tematiche nazionali, contenute nei Country Reports, solo alla seconda fase del meeting. Erano rappresentate le seguenti nazioni, oltre alla presenza della delegazione AGEMOS per l'Italia: Svizzera, con Claude Denti e Thomas Bähler (rappresentanza VDST); Germania, con Paul Heinen, Michael Reisen e Erich Spengler (rappresentanza BDTA); Austria, con Elisabeth Rubig (rappresentanza Tobaccoland); Inghilterra, con Michael White (rappresentanza NACMO); Portogallo, con Joao Passos e Apolónia Rodrigues (rappresentanza FPGT).

L'INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

E' stato Paul Heinen, Presidente in carica di ETV, ad introdurre la giornata di lavoro. Il Presidente ha

innanzitutto ringraziato la delegazione ospitante per l'esemplare organizzazione fornita, sottolineando come, nonostante Losanna fosse già stata sede di precedenti edizioni dell'Assemblea Generale, tale scelta sia stata la conferma di una eccellente tradizione, piuttosto che una mancanza di originalità.

Heinen ha introdotto quindi immediatamente il tema più sentito, cioè la tematica legata al track and tracing, specificatamente tutte le procedure che verranno normate a seguito dell'attuazione della Direttiva Europea, con la finalità di garantire una costante identificazione dei prodotti nel loro cammino lungo la filiera, produttiva e distributiva, con le finalità di contrasto ai fenomeni di contrabbando e contraffazione. Un primo timore è stato subito esplicitato nell'introduzione del Presidente: l'approccio tenuto dalla Commissione e dal Parlamento Europeo non è particolarmente realistico, e mostra notevoli incoerenze se comparato al FCTC Smuggling Protocolo (Protocollo sul contrabbando) e anche alle previsioni più generali sulla circolazione dei prodotti della legislazione Europea. Rimandate tali tematiche ad un successivo e dettagliato approfondimento, la parola è passata al Segretario Generale Carsten Zenner, il quale ha fornito una più ampia analisi della fase legislativa in essere.

IL SEGRETARIO GENERALE ZENNER: LA LEGISLAZIONE SECONDARIA DERIVANTE DALLA TPD

Successivamente alla pubblicazione sull'Official Journal della EU, la Direttiva Europea è entrata in vigore dopo i consueti 20 giorni transitori a far data dal 19

maggio 2014. Pertanto, è sancito l'obbligo per i 28 Stati membri di promulgare leggi, regolamenti e procedimenti amministrativi entro due anni (entro quindi il 20 maggio 2016), e parimenti la loro applicazioni. Esplicitamente esclusa da questa scadenza al 20 maggio 2016 è, in aggiunta ad altre tematiche regolatorie, l'introduzione di un sistema di tracciatura all'interno del mercato europeo. Le leggi, regolamenti e adempimenti amministrativi previsti all'interno dell'articolo 15 e 16 della TPD, rispettivamente Tracciabilità e Sistemi di sicurezza, entreranno in vigore a partire dal 20 maggio 2019 per quanto riguarda sigarette e rolling tobacco, mentre per i prodotti diversi da questi la scadenza è prolungata di ulteriori cinque anni, a maggio 2024. Inoltre, la TPD introduce alcune possibilità che possono essere applicate dalle competenti amministrazioni nazionali al fine di permettere una gestione dei prodotti 'in esaurimento', tematica particolarmente rilevante per i Distributori rappresentati da ETV, e tutte le reti distributive nazionali. Gli Stati membri infatti possono permettere la vendita degli stock di tabacco non corrispondenti alle norme introdotte dalla TPD (si pensi, a titolo di esempio alle avvertenze sanitarie) fino al maggio 2017, preso atto però che questi prodotti sono stati introdotti in circolazione prima del 20 maggio 2016. La maggiore preoccupazione per i distributori e grossisti di tabacco, oltre che per gli operatori delle vending machine, è senza dubbio alcuno l'introduzione obbligatoria di un sistema di T&T entro maggio 2019. Attualmente, permangono più perplessità che certezze sulla tematica. E' innanzitutto da chiarire che una definizione tecnica e il flusso operativo dei prodotti non è ancora stata specificata all'interno degli atti implementativi e tantomeno nei cosiddetti atti delegati della Commissione, e pertanto la necessaria chiarezza riguardante l'acquisizione e trasmissione dei dati per i Distributori di Tabacco sarà definita solamente dopo la definizione di questi atti formali da parte della Commissione. Ma, superando tutte le incertezze e ambiguità attualmente presenti, il Segretario Generale ha ribadito con forza quale l'orientamento dell'Associazione: *“Il sistema di Track and Tracing deve essere economicamente realizzabile per tutte le dimensioni aziendali all'interno dei 28 Stati membri dell'Unione Europea, ed essere coerente con il criterio di proporzionalità, cardine della legislazione del nostro continente”*. **(*1) – (*2)**

L'ATTIVITA' DI ETV A RAPPRESENTANZA DEI DISTRIBUTORI EUROPEI

E' stato poi il Presidente Paul Heinen che, grazie ai precisi contorni legislativi forniti dal Segretario, ha potuto esplicitare in dettaglio le problematiche derivanti dall'articolo 15, relativo alla tracciabilità. La formulazione dell'articolo pone numerosi quesiti, quando introduce la dettagliata lista di informazioni – dalla lettera a) alla lettera k) - che l'identificatore unico, da apporre sui singoli pacchetti, dovrà permettere di determinare.

Gli ultimi tre elementi afferiscono proprio alla catena distributiva, e riguardano: (i) l'effettivo percorso dal produttore fino al primo dettagliante (*retail outlet*), inclusi tutti i magazzini impiegati e le date di arrivo e partenza; (j) l'identità di tutti gli acquirenti, dal produttore fino al primo dettagliante; (k) i dati di fatturazione e pagamento. Inoltre, al punto 8 dell'articolo si introduce anche una non determinata identità terza, rispetto all'industria, e fisicamente presente nell'EU, la cui adeguatezza sarà approvata dalla Commissione.

Ed è proprio sulla particolare indeterminatezza di questo articolo che si è soffermato Heinen: a titolo di esempio, si introduce la definizione di 'operatore economico' coinvolto nella commercializzazione del tabacco, ma tale ampia definizione sembrerebbe coinvolgere addirittura gli spedizionieri internazionali (si pensi agli operatori internazionali della logistica e del trasporto merci) che dovrebbero sottostare a complicate, quanto onerose, procedure di tracciatura gestite da terze parti.

Questa la maggiore minaccia della fase implementativa: se non saranno prese in considerazione le posizioni dei rappresentanti di settore, così come del settore IT e logistico, la formulazione degli implementing acts rischia di generare due effetti: a) incremento di costi e procedure amministrative sia per gli operatori logistici che per gli Stati Membri; b) fallimento nell'implementazione di un efficace sistema di controllo della filiera con mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del mercato illecito nella EU.

Il Presidente ha infine ripercorso anche il lavoro svolto dall'Associazione, richiamando quanto, a fine 2013, aveva sottolineato nell'Assemblea Generale, e cioè la permanenza all'interno della Commissione e del Parlamento EU di un approccio irrealistico e lontano da quanto FCTC Smuggle Protocol e l'European National Finance Admini-

strations prevedono. La preoccupazione, a distanza di un anno, si è rivelata corretta: è stato mantenuto tale approccio a Bruxelles, e ora tutte le forze nazionali, come le Associazioni di Categoria aderenti a ETV, devono orientare il loro impegno per un corretto e razionale posizionamento dei propri rappresentanti nazionali sulle tematiche di futura implementazione. (*3)

ETV ha già avviato fattivamente questa fase di impegno informativo presso tutte le istituzioni. Ha già presentato infatti un primo studio di settore, a livello europeo, la cui significatività nelle cifre espresse, congiuntamente alla diversificazione tra gli stati membri, non può essere trascurata dal legislatore europeo. Alcuni degli elementi principali: a) Valore del mercato: 120 BN €; b) Circa 250 stabilimenti produttivi; c) 3900 Distributori; d) 950.000 Punti vendita.

Non è fuori luogo definire pertanto il settore della Distribuzione dei prodotti del Tabacco come la più grande Agenzia Fiscale europea, che gestisce per le nazioni europee la raccolta di circa 85 miliardi di euro. Quanto profilato negli articoli della Direttiva Europea di diretto interesse della distribuzione introdurrebbe degli elementi di impossibile implementazione, se comparati ai sistemi già impiegati. Questo è un ulteriore passaggio su cui il Presidente Heinen ha desiderato porre l'accento: si ravvisa una inspiegabile tendenza all'introduzione di tecnologie proprietarie per la gestione dell'informazione, quando da anni l'industria del tabacco ha adottato protocolli internazionali, comuni peraltro a numerosi altri settori, che rendono molto ampia la possibilità di scelta in termini di sistemi hardware e software, generando quindi un virtuoso meccanismo competitivo per il mercato e per gli operatori. ETV critica pertanto l'iniziale formulazione degli articoli in merito alla circolazione dei prodotti contenuti nel testo promosso dal Parlamento, e auspica che con lo strumento degli Implementing Acts sia possibile correggere un orientamento iniziale tale da compromettere l'esistenza stessa di numerosissime medie e piccole imprese dell'Unione Europea, che da tempo operano in pieno rispetto delle regole e dei protocolli internazionali.

LA POSIZIONE DI AGEMOS

Il Presidente Carmine Mazza è intervenuto sul tema della tracciabilità, per fornire all'Assemblea

gli elementi provenienti dall'attività sul mercato interno rappresentato. La filiera italiana, nelle sue componenti relative alla distribuzione e vendita al dettaglio, rappresenta da sempre una eccellenza in termini di raccolta e presidio legale del flusso dei prodotti. L'esperienza raccolta nei rapporti con l'Agenzia delle Dogane in tema di autenticità dei prodotti ha permesso di verificare la possibilità del superamento di meccanismi tradizionali, fondati sui tasselli fiscali, per orientarsi verso forme più efficienti di contrasto al mercato illegale, come il sistema Codentify. Il Presidente ha sottolineato come l'attuale posizione del legislatore europeo sembri scaturire da una errata percezione del mercato illegale: non è attraverso il canale legale che le organizzazioni criminali veicolano prodotti non originali. In Italia, con la tradizionale ed affidabile rete vendita in esclusiva, è estremamente ridotta la possibilità di veicolare prodotti illeciti. Il consumatore, se orientato verso prodotti principalmente per motivazioni di prezzo, si approvvigiona esternamente alla rete legale. Pertanto vanno forniti strumenti in grado di contrastare la contraffazione, e la possibilità di immediati riscontri sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine preposte al controllo. L'impegno di AGEMOS sarà garantito, nel sensibilizzare l'orientamento dei rappresentanti nazionali verso soluzioni compatibili con l'attuale sistema di infrastrutture hardware e software impiegate nella distribuzione e verso standard aperti, evitando di privilegiare soluzioni proprietarie ed esclusive. Il rischio è altissimo: generare extra costi distributivi, che nel lungo termine potrebbero anche causare distorsioni del mercato in termini di volumi e presenza sul territorio, compromettendo l'attuale e favorevole rapporto tra costi e efficacia distributiva. Il Presidente AGEMOS ha inoltre anticipato che sono in corso le valutazioni presso la competente Commissione del Senato al fine di rivedere le caratteristiche di sicurezza e anti contraffazione del prodotto, e che il testo preliminare visionato, su tale specifico argomento, offre delle novità valutate positivamente.

L'Assemblea Generale ETV è stata inoltre l'occasione per un confronto tra le diverse realtà nazionali della distribuzione: ai vari report, "Pianeta Tabacco" dedicherà ampio spazio nel prossimo numero.

(*1) LA LEGISLAZIONE SECONDARIA NELLA EU

Per una corretta interpretazione dell'iter legislativo della TPD, è necessario introdurre gli strumenti che saranno adottati per l'implementazione, la cosiddetta legislazione secondaria:

Delegated acts (atti delegati): la Commissione può scegliere di emendare "alcuni elementi non-essenziali del testo base". Esempio: la Commissione può essere incaricata di adottare atti delegati, in accordo con l'art.27 della Direttiva, per formulare specificatamente le avvertenze sanitarie in funzione agli sviluppi scientifici e di mercato.

Implementing acts (atti implementativi): la Commissione deve garantire "condizioni uniformi" affinché la TPD possa effettivamente essere adottata. Esempio: la Commissione deve, attraverso gli atti implementativi, determinare gli standard tecnici per l'avviamento e l'operatività di un sistema di track and tracing come definito nell'articolo corrispondente, inclusa la marchiatura con univoco identificatore, la registrazione, trasmissione elaborazione e archiviazione dei dati e l'accesso ai dati medesimi.

(*2) EXPERT GROUP

Riguardo all'implementazione dei cosiddetti Delegated and Implementings Acts sui vari articoli della TPD, un gruppo di esperti si è riunito per un primo incontro il 13 giugno 2014. L'**Expert Group** è un organo consultivo nella formulazione degli Atti Delegati, e su tutte le tematiche riguardanti la regolazione del Tabacco. Ogni Stato membro nomina un'istituzione / autorità nazionale come membro dell'Expert Group. Saranno stabiliti anche sottogruppi e un Comitato separato per gli Atti Implementativi (la rappresentanza degli Stati Membri può essere la medesima). La Commissione ha inoltre presentato in questo meeting le nuove 42 avvertenze sanitarie combinate, ed ha anche delineato le specifiche tecniche per la stampa. Il prossimo incontro dell'Expert Group è previsto nel primo trimestre del 2015, mentre i sotto gruppi saranno convocati per un'ulteriore sessione entro la fine del 2014.

(*3) ARTICOLO 15 TPD**Tracciabilità**

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, l'identificativo univoco è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

2. L'identificativo univoco consente di stabilire quanto segue:

- a) la data e il luogo di lavorazione;
- b) l'impianto di lavorazione;
- c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;
- d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;
- e) la descrizione del prodotto;
- f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
- g) l'itinerario previsto del trasporto;
- h) se del caso, l'importatore nell'Unione;
- i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati nonché la data del trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza e il destinatario;
- j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita;
- k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita.

3. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e, ove applicabile, h) del paragrafo 2 fanno parte dell'identificativo unico.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui alle lettere i), j) e k) del paragrafo 2 siano elettronicamente accessibili mediante un collegamento all'identificativo unico.

5. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso delle confezioni unitarie. La marcatura e la registrazione di imballaggi aggregati, quali stecche, mastercase o pallet, può costituire adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. IT 29.4.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127/23

6. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento di prodotti del tabacco mantengano registri completi accurati di tutte le transazioni pertinenti.

7. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 8.

8. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente allo scopo di ospitare il centro di archiviazione per tutti i dati. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto di archiviazione dati sono approvati dalla Commissione.

Le attività del soggetto terzo sono controllate da un revisore esterno, che è proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Il revisore esterno presenta una relazione annuale alle autorità competenti e alla Commissione, esaminando in particolare eventuali irregolarità relative all'accesso.

Gli Stati membri assicurano che la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri e il revisore esterno abbiano accesso pieno ai centri di archiviazione dei dati. In casi debitamente giustificati la Commissione o gli Stati membri possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori alle informazioni archiviate, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente al pertinente diritto dell'Unione e nazionale. (...)

VENDONSÌ

1. Fiat Ducato Immatricolato 30.11.2012- Km 45.000-Alimentazione gasolio- 2300 cc Passo lungo - Modello alto- Aria Condizionata - Chiusura Centralizzata (full optional) - dotato di sistema satellitare DSS- Portellone posteriore e laterale dotati di chiusura blindata elettronica. Ottimo stato. Prezzo richiesto: **€ 16.000 + Iva trattabili.**



2. Fiat Ducato Cassonato Immatricolato 31.05.2005- Km 148.000- Alimentazione gasolio - 2300cc - dotato di sistema satellitare Guardone - portellone posteriore dotato di chiusura elettrica blindata. Balestre rinforzate. Buono stato. Prezzo richiesto: **€ 6.000 +Iva trattabili.**




Per info: 080 8981825 - 328 1377590



SERVIZI IN RETE 2001 SRL

*Una signora
distribuzione*



Per gli acquisti sul Terminale: 0658550367/324
Per assistenza ricariche on line: 0658560383/329
Per informazioni: 0658550304
www.serviziinrete2001.it